

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1999, N. 14 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1997, N. 41 (INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49)

RELAZIONE

Scopo della presente proposta di legge è di rendere più efficaci le misure di sostegno ai piccoli esercizi polifunzionali collocati in realtà montane, o comunque in contesti caratterizzati da piccole dimensioni e rarefazione della rete commerciale.

In tali ambiti, infatti, la presenza di questi esercizi non risponde solo a normali dinamiche economiche, ma fornisce un servizio essenziale alle popolazioni locali, contribuendo così a mantenere il presidio umano in territori a forte rischio di spopolamento. Una funzione sociale che, dunque, spiega il sostegno pubblico ad attività che hanno un margine di profitto molto limitato, al pari della clientela alla quale si rivolgono.

Attualmente la norma regionale, attraverso il combinato disposto delle leggi regionali 14/1999 e 41/1997, prevede una priorità nell'attribuzione dei contributi regionali agli esercizi polifunzionali, ma è priva di azioni rivolte specificamente a tale tipologia, con la conseguenza che carenti sono le ricadute pratiche in termini di finanziamenti.

Il pdl, dunque, interviene in modifica delle due citate leggi, che si occupano rispettivamente di programmazione commerciale e di sostegno al commercio, andando a strutturare in maniera organica le tipologie di contributi erogabili specificamente agli esercizi polifunzionali.

L'art. 1 agisce riscrive l'art. 9 della l.r. 14/99, ampliandone e specificandone il dettato. Quanto alle caratteristiche che rendono un esercizio "polifunzionale", l'articolo richiede che si tratti di negozi di piccole dimensioni, in cui il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande siano esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

Le zone che possono ospitarli sono disagiate, ora perché montane o rurali, ora perché trattasi di piccoli centri abitati carenti nella rete commerciale. Sono i Comuni, sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, ad individuare le aree interessate e ad essi sono concesse deroghe urbanistiche e di prevedere esenzioni dai tributi di propria competenza, mentre eventuali esenzioni dai tributi regionali sono rinviate a successiva legge.

E infatti con gli articoli successivi si entra nel vivo dei finanziamenti e delle agevolazioni previsti dalla legge 41; mentre gli articoli 2, 3 e 4 si occupano del coordinamento del testo e di richiamare il rispetto della norma comunitaria sul de minimis, l'art. 5 introduce l'art. 11bis dedicato alle azioni finanziabili, che spaziano dall'acquisto e ristrutturazione di locali e aree, attrezzature e merci, all'innovazione tecnologica; dalla realizzazione di punti

informativi e sportelli per la cittadinanza, alla formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento.

L'art. 6 inserisce un ulteriore articolo 11 ter dedicato, invece, alle agevolazioni legate allo sgravio di oneri di urbanizzazione nel caso di recupero e miglioramento edilizio finalizzato all'insediamento dell'esercizio polifunzionale, alla concessione di immobili a titolo gratuito da parte dei Comuni per l'avvio di queste attività, a contributi regionali unatantum per garantire all'attività la soglia di sopravvivenza, e dunque la sua durata nel tempo, che dovranno successivamente essere stabiliti nei modi e negli importi.

La revoca dei contributi ed agevolazioni è prevista nel caso non venga rispettata l'apertura annuale e, con le modalità indicate dal bando di erogazione, se venga cessata o trasferita l'attività senza previo consenso del Comune.

Infine, l'art. 7 prevede una clausola valutativa che servirà a valutare l'impatto concreto della norma sul territorio. Non è invece necessaria una norma finanziaria perché la modifica si appoggia su quella della legge 41/97, che dovrà essere implementata con i fondi necessari.

Capo I

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 11)

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Esercizi commerciali polifunzionali

1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei comuni, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3000 abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 mq, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al medesimo comma, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini della attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.

3. I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali.

4. La Regione e gli Enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della LR. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.

5. Fatta salva la possibilità per gli Enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali".

Capo II

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della LR. 7 dicembre 1994, n. 49)

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituita dalla seguente:

“a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito ai sensi del Regolamento della Commissione n. 1407 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997, dopo le parole “Titoli III” sono aggiunte le parole “, III bis”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997

1. Alla fine della lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997, sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999”.

Art. 4

Introduzione del titolo III bis nella legge regionale n. 41 del 1997

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1997 è inserito il seguente Titolo:

“Titolo III bis

Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali

Art. 5

Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 41 del 1997

1. Nel Titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali

1. I contributi di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e a bis) del comma 1 dell'articolo 5, per interventi concernenti:

a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa;

c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;

d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;

e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.

2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento del totale degli investimenti.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. Qualora gli esercizi cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediati senza previo accordo del Comune, i contributi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti nel bando che li ha concessi.

Art. 6

Introduzione dell'articolo 11 ter nella legge regionale n. 41 del 1997

1. Nel Titolo III bis della legge regionale n. 41 del 1997, dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente:

“Art. 11 ter
Agevolazioni

1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi, possono essere ridotti fino alla metà.

2. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.

3. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali- nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999 – con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 7

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

a) andamento e localizzazione della rete distributiva nei comuni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1999, con particolare riguardo agli esercizi commerciali polifunzionali, distinguendo fra nuove aperture e trasformazioni di attività esistenti, loro permanenza e capillarità sul territorio;

b) tipologia dell'offerta commerciale e dei servizi erogati in convenzione dagli esercizi commerciali polifunzionali, unitamente alle caratteristiche dei fruitori;

c) ammontare dei contributi concessi, tipologia dei progetti ammessi a contributo e descrizione delle agevolazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della legge regionale n. 41 del 1997;

d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.